Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d'appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto - fattispecie

Descrizione

L'ambito valutativo concesso alla Corte in sede di giudizio di riabilitazione è delimitato e condizionato dalla locuzione "particolari condizioni", che induce a considerare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le esigenze di cautela fossero ancora più stringenti in relazione alle particolari tutele previste dall'ordinamento sportivo per gli arbitri nell'esercizio della loro funzione in cambio della stretta osservanza dei doveri loro richiesti, primi fra tutti quelli indicati nel comma 1 dell'art. 42 del Regolamento dell'AIA: *"Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità*".).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 112/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lett. c), CGS; art. 42, comma 1, Regolamento AIA;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0112 CFA del 13 giugno 2025 (Sig. Carlo Taverna/PFI)